

CITTA' DI POMPEI

PROVINCIA DI NAPOLI

T

BILANCIO DI PREVISIONE
2026 – 2028

*T. Piano triennale dei fabbisogni di personale 2026/2028 -
Deliberazione della Giunta Comunale n. 222 del 28/10/2025*



CITTÀ DI POMPEI
(Città Metropolitana di Napoli)

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

n.	del
222	28/10/2025

OGGETTO: Art. 91 D.Lgs. n. 267/00, art. 6 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 – Piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028.

In data **28/10/2025** alle ore 13.00 nella sala delle adunanze del Comune, si è riunita la Giunta Comunale.

Presiede il Sindaco Carmine Lo Sapia.

Assiste alla seduta il Segretario Generale Dott. Vittorio Martino.

All'approvazione del presente provvedimento sono presenti:

		P	A
Sindaco	Carmine Lo Sapia	x	-
Vicesindaco	Esposito Andreina	x (videoconferenza)	-
Assessore	Di Martino Raffaella	x (videoconferenza)	-
Assessore	Raimo Catello	x (videoconferenza)	-
Assessore	Mazzetti Vincenzo	x	-
Assessore	Sbrizzi Antonio	-	x

Alcuni partecipanti sono collegati telematicamente. Si dà atto che è stata utilizzata una piattaforma telematica, che permette il riconoscimento facciale e vocale e quindi l'identificazione dei partecipanti da parte del Segretario. Si dà atto, altresì, che i partecipanti alla seduta sono dotati di apparecchiature e sistemi informatici in grado di assicurare tale identificazione, percepire la presenza in remoto degli altri partecipanti e intervenire alla discussione. Accertato che tutti i partecipanti dichiarano espressamente di garantire la massima riservatezza possibile delle comunicazioni e che il collegamento internet assicura una qualità sufficiente per comprendere gli interventi del relatore e degli altri partecipanti alla seduta, si procede al regolare svolgimento.

LA GIUNTA COMUNALE

Vista ed esaminata l'allegata proposta di deliberazione;

Ritenuto che detta proposta sia meritevole di approvazione;

Acquisiti i prescritti pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile, espressi dai Dirigenti competenti, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000;

Con voti favorevoli unanimi, espressi nelle forme di legge;

DELIBERA

1. di approvare la proposta di deliberazione, così come formulata, che viene allegata al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale e come se in questo dispositivo trascritta;
2. di demandare al Dirigente del I Settore Dottor Vittorio Martino, tutti gli atti consequenziali per l'esecuzione e l'attuazione di quanto deliberato;
3. di dichiarare, previa votazione favorevole unanime, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 comma 4 D. Lgs. n. 267/2000;

Letto confermato e sottoscritto

Il Segretario Generale
Dottor Vittorio Martino



Il Sindaco
Carmine Lo Sapia

Con la firma del Segretario Generale si attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio *on line* e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.



**CITTÀ DI
POMPEI**
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



PROPOSTA DI DELIBERAZIONE

Oggetto: Art. 91 D.lgs. n. 267/00, art. 6 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 - Piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028.

RELAZIONE ISTRUTTORIA

Gli enti locali sono tenuti, ai sensi dell'art. 91 del TUEL, alla programmazione triennale del fabbisogno di personale (comprensivo delle unità di cui alla Legge 12 marzo 1999, n.68) finalizzata alla riduzione programmata delle spese del personale; l'obbligo di programmazione in materia di assunzione di personale è, altresì, sancito dagli artt. 6 e 8 del D.Lgs. n. 165/2001.

L'art. 6 del D.lgs. n. 165/2001, dispone:

"1. Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali.

2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente.

3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente."

Tali decreti, di natura non regolamentare, sono finalizzati a orientare le amministrazioni pubbliche nella predisposizione dei rispettivi piani dei fabbisogni di personale, anche con riferimento a fabbisogni prioritari o emergenti di nuove figure e competenze professionali.

Con Decreto dell'8 maggio 2018, pubblicato in GURI n. 173 il 27 luglio 2018, il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le predette "Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche", ai cui sensi:

- il piano deve essere definito in coerenza e a valle dell'attività di programmazione complessivamente intesa, nel rispetto delle regole costituzionali di buona amministrazione, efficienza, efficacia ed economicità dell'azione amministrativa;
- costituisce, infatti, uno strumento imprescindibile di programmazione, per ogni amministrazione pubblica chiamata a garantire il miglioramento della qualità dei servizi offerti ai cittadini e alle imprese.

Le linee guida hanno evidenziato che la giusta scelta delle professioni e delle relative competenze professionali sono il presupposto indispensabile per ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e per meglio perseguire gli obiettivi di performance organizzativa e di erogazione di migliori servizi alla collettività.

La logica della sostituzione va superata con una maggiore inclinazione e sensibilità verso le nuove professioni e relative competenze professionali, necessarie per rendere più efficiente e al passo con i tempi l'organizzazione del lavoro e le modalità di offerta dei servizi al cittadino, anche attraverso le nuove tecnologie.

Nel Comune di Pompei la dotazione organica dell'Ente consiste in 144 posti coperti (di cui 3 posti a tempo determinato) alla data del 10 ottobre 2025 (escluso il Segretario Generale).

Per sopravvenute esigenze si potrà fare ricorso a ulteriori forme di lavoro flessibile, anche ex art. 90 del D.Lgs. 267/2000, nei limiti degli spazi assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020 e nel rispetto dei principi contabili e delle altre disposizioni normative in materia.

Tanto premesso, sono da evidenziare i limiti imposti dall'ordinamento vigente per le assunzioni di personale:

- a) l'ente deve avere dimostrato il rispetto dei vincoli del pareggio di bilancio nell'anno 2024 (legge 11 dicembre 2016, n. 232, art. 1 comma 475);
- b) ai sensi dell'art. 1, commi 557 e 557 quater, Legge 296/2006, occorre garantire il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore del D.L. n. 90/14. Nell'Ente, nel triennio 2011-2013 il valore medio delle spese di personale è stato pari ad € 8.900.550,14 e per l'anno 2026 le spese di personale, come da previsioni di bilancio, si attestano su un importo pari a € 6.787.423,21;
- c) con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/03/2025 è stato adottato il Piano delle azioni positive per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro, per il triennio 2025/2027, che costituisce, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, altra condizione per poter procedere alle assunzioni di personale;
- d) il Comune di Pompei non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come risulta dal Rendiconto della gestione 2024, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 60 del 24/03/2025, e dalle risultanze del Rendiconto della gestione 2025, in fase di predisposizione;
- e) si può, inoltre, procedere alle assunzioni, soltanto a bilancio di previsione, bilancio consolidato, rendiconto di gestione approvati e invio dei dati, relativi a questi documenti,

alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (D.L. n. 113/2016, art. 9 comma 1 quinquies e ss.); si potrà prescindere dall'approvazione dei predetti strumenti contabili, ex art. 3 ter del D.L. n. 80/2021, per le assunzioni a tempo determinato necessarie a garantire il Piano nazionale di ripresa e resilienza, nonché l'esercizio delle funzioni di protezione civile, di polizia locale, di istruzione pubblica, inclusi i servizi, e del settore sociale, nel rispetto dei limiti di spesa previsti dalla normativa vigente in materia;

- f) altra condizione imposta dall'ordinamento, ai fini assunzionali, è la ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze del personale, secondo il disposto dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 183/2011. A tanto questa Amministrazione ha adempiuto con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 16/10/2025, dando atto che non si rinvergono condizioni di soprannumero o eccedenza;
- g) l'Ente ha, infine, attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti, ai sensi dell'art. 27, del D.L. n. 66/2014.

A decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione le sanzioni in caso di mancato rispetto del saldo di competenza e il mancato utilizzo degli spazi finanziari acquisiti in corso d'anno (cessano infatti di avere efficacia i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 465 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto-legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123).

L'art. 33 comma 2 del D.L. n. 30 aprile 2019, n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 giugno 2019 n. 58, ha introdotto una nuova disciplina in materia di capacità assunzionale dei Comuni, con la previsione di un sistema basato sulla sostenibilità finanziaria della spesa di personale.

Con il Decreto del 17 marzo 2020, avente ad oggetto "Misure per la definizione della capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni", si dispone la normativa di dettaglio in merito alle nuove modalità di calcolo delle capacità assunzionali, ed in particolare:

- a) all'art. 1 viene definita come decorrenza delle nuove regole la data del 20 aprile 2020;
- b) all'art. 3 vengono suddivisi i comuni in fasce demografiche;
- c) all'art. 4 vengono individuati i valori soglia di massima spesa del personale per fascia demografica.

Il valore soglia per fascia demografica viene determinato dal rapporto fra spesa del personale dell'ultimo esercizio considerato e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione (intendendosi il FCDE assestato - da ultimo CdC Campania deliberazione n. 111 del 27.7.2020).

La Circolare esplicativa, emanata a firma congiunta dei Ministri della Pubblica Amministrazione, dell'Economia e dell'Interno, chiarisce che le voci da considerare sono quelle relative al Titolo I, II e III delle Entrate Correnti (al netto dell'FCDE) e le Spese di personale da considerare, sono quelle relative ai redditi da lavoro dipendente e altre forme di lavoro flessibile.

Per il calcolo del valore soglia, ai fini della programmazione del fabbisogno del personale per il triennio 2026-2028, sono stati presi in considerazione, con il supporto degli Uffici Finanziari, i rendiconti approvati riferiti agli anni 2022, 2023 e 2024. Per le spese di personale è stato preso in considerazione il rendiconto 2024 e per il FCDE il bilancio di previsione 2025. Le spese di personale nell'anno 2024 ammontano a € 6.388.399,59.

Prima di procedere al calcolo delle facoltà assunzionali, è necessario individuare il valore soglia della spesa di personale, la cui misura massima prevista dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 corrisponde, per il Comune di Pompei, al valore indicato per i comuni da 10.000 a 59.999 abitanti nella percentuale del 27%.

Preso atto, quindi, che il Comune di Pompei si trova al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, come da tabella allegata, redatta in collaborazione con gli Uffici Finanziari, si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia"*.

Tale potenzialità espansiva della spesa è stata attuata progressivamente, secondo incrementi annuali indicati nella tabella di cui all'articolo 5 del decreto attuativo. Fino al 31 dicembre 2024, i comuni "virtuosi" potevano incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa del personale registrata nel 2018, secondo la definizione dell'art. 2, in misura non superiore al valore percentuale indicato nella Tabella 2 del Decreto, sempre in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.

Si trattava di una misura finalizzata a rendere graduale la dinamica di crescita della spesa di personale, comunque nei limiti massimi consentiti dal valore-soglia di riferimento.

Considerato che dal 01/01/2025 l'applicazione della Tabella 2 è venuta meno, in quanto l'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 ha terminato i suoi effetti al 31/12/2024, di conseguenza, alle regole attuali, nel 2025 la "soglia" di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella 1.

Per il Comune di Pompei, la soglia per l'anno 2026 è costituita dal 27%. Il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette pari al 24,55%.

L'ente, in applicazione della nuova normativa, ha capacità assunzionali pari a € 638.575,01 come da tabella in allegato, collocandosi tra i comuni con percentuale inferiore al valore soglia (ente virtuoso) in grado di sfruttare tutta la capacità assunzionale data dal DPCM.

Preso atto del mantenimento della salvaguardia degli equilibri di bilancio pluriennali e del rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente.

Le amministrazioni pubbliche devono inoltre coordinare le politiche assunzionali dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2-bis, del citato decreto-legge n. 112 del 2008 (aziende speciali e istituzioni) e all'articolo 19, comma 5, del D.lgs. n. 175 del 2016 (società controllate) al fine di garantire anche per i medesimi soggetti una graduale riduzione della percentuale tra spese di personale e spese correnti.

Considerato che nei precedenti anni l'Ente ha provveduto all'assunzione di istruttori di vigilanza a tempo determinato, al fine di garantire la massima sicurezza urbana e stradale in vista della forte presenza di turisti e delle manifestazioni culturali, programmate dall'Amministrazione comunale, le quali avranno luogo nella Città di Pompei.

Rilevato che persistono le criticità legate ad un aumento dei flussi turistici, si rende necessario provvedere all'assunzione di istruttori di vigilanza a tempo determinato, al fine di garantire

maggiore controllo del territorio assicurando ordine, sicurezza e viabilità.

Occorre dare atto che per l'anno 2026 è stato disposto il trattenimento in servizio del Dirigente del IV Settore - Polizia Municipale, dott. Gaetano Petrocelli, ai sensi della Legge di bilancio n.207/2024, art.1, comma 165, ricorrendone i presupposti di legge.

Occorre dare atto che sono state previste le seguenti procedure assunzionali per la copertura di:

- n. 6 Istruttori a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
- n. 2 Funzionari a tempo pieno e indeterminato - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);

Occorre dare atto che sono in corso le seguenti procedure concorsuali per la copertura di:

- n. 8 Istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
- n. 9 Istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);

Occorre dare, altresì, atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 13/12/2023 è stata effettuata manifestazione di interesse per l' "Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse - pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE) priorità 1, azione 1.1.2. assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari". Pertanto, si è proceduto all'integrazione delle coperture delle seguenti figure professionali, così come da D.P.C.M. n. 8/2024 e ss.mm.ii.:

- n. 2 Specialisti tecnici, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);
- n. 1 Specialista economico-statistico, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1).

Per quanto attiene alle spese di personale finanziate con appositi fondi, il D.L. n.104/2020 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") all'art. 57, comma 3 septies dispone che "a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento".

Per quanto attiene al lavoro flessibile, l'articolo 9, comma 28, del D.L. 78/2010 come convertito in L. 122/2010, pone limiti di spesa per il personale da impiegare con forme flessibili di lavoro (personale a tempo determinato, collaborazioni coordinate e continuative e convenzioni), nella misura del 50% della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009 pari a € 129.947,95 , ma si stabilisce altresì che tali limitazioni non si applicano agli Enti che siano in regola con gli obblighi normativi di contenimento della spesa del personale di cui ai commi 557 e 562 della L. n. 296/2006.

I Comuni sottoposti al patto di stabilità interno, che hanno garantito la costante riduzione della spesa per il personale e gli Enti di minori dimensioni esclusi dal patto di stabilità che abbiano

contenuto tale spesa al di sotto di quella risultante nel 2008, non sono più soggetti, dunque, all'obbligo di rispettare, per le assunzioni con contratto di lavoro a tempo determinato, di collaborazione coordinata e continuativa, di formazione-lavoro e altri rapporti formativi, di somministrazione e lavoro accessorio, il 50% della corrispondente spesa sostenuta nel 2009. Occorre, però, non superare il limite dell'importo sostenuto nel 2009 per le suddette spese. La Corte dei Conti Sezione Autonomie, con la Delibera n. 2/2015 ha, invero, chiarito che "Le limitazioni dettate dai primi sei periodi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, in materia di assunzioni per il lavoro flessibile, alla luce dell'art. 11, comma 4-bis, del D.L. 90/2014 (che ha introdotto il settimo periodo del citato comma 28), non si applicano agli enti locali in regola con l'obbligo di riduzione della spesa di personale di cui ai commi 557 e 562 dell'art. 1, l. n. 296/2006, ferma restando la vigenza del limite massimo della spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009, ai sensi del successivo ottavo periodo dello stesso comma 28".

Con la già citata deliberazione n. 78/2018, la magistratura contabile campana ha sancito che, con riferimento agli importi disponibili per il lavoro "flessibile", "ragioni di logica inducono a sostenere che se le assunzioni ex art. 110 sono divenute ormai totalmente svincolate dai limiti di cui al comma 28 dell'art. 9 del D.L. n. 78/2010 (...) le stesse devono essere escluse dalla base di calcolo. La modifica normativa, si prosegue, ha influito sia sulle nuove assunzioni (flessibili) "che sui parametri di riferimento delle stesse". Di conseguenza, il limite del 2009 viene determinato, al netto degli importi per gli incarichi ex art. 110 TUEL, in € 129.947,95.

CALCOLI NUOVE ASSUNZIONI TEMPO DETERMINATO		
TEMPO DETERMINATO	ANNO 2009	PREVISIONE BILANCIO 2026
DIRIGENTI ART. 110 (o tempo determinato)		
VIGILINI CAP. 440/3		€ 55.663,00
STAFF DEL SINDACO ART. 90 CAP. 2.6	€ 24.272,13	€ 38.099,99
DIRETTORE GENERALE	€ 66.675,82	
CO.CO.CO	€ 39.000,00	
CO.CO.CO. I SETTORE		
CO.CO.CO. SETTORE TECNICO		
TIROCINI FORMATIVI		
ONERI+IRAP VIGILINI CAP. 440/5 - 494/3		€ 17.979,14
ONERI+IRAP STAFF CAP. 2/5-140/3		€ 13.525,50
TOTALE COMPENSI		€ 93.762,99
TOTALE ONERI + IRAP		€ 31.504,64
TOTALE GENERALE	€ 129.947,95	€ 125.267,63

Resta inteso che i limiti per il lavoro flessibile vanno coordinati con gli spazi assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020, incidendo sul valore del numeratore del rapporto spese di personale/entrate correnti.

È necessario, infine, richiamare altresì l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001 che prevede che, a decorrere dall'anno 2002, gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'art. 39 della Legge 27 dicembre 1997, n. 449 e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate.

La proposta di deliberazione in oggetto è stata consegnata ai Revisori dell'Ente, per l'acquisizione del relativo parere al piano del fabbisogno 2026/2028.

Infine si dà atto che la proposta in oggetto è stata trasmessa alle organizzazioni sindacali, per la dovuta informativa, ai sensi dell'art. 6, D.lgs. n. 165/01, come modificato dal D.lgs. n. 75/2017, che così recita: *"Le amministrazioni pubbliche definiscono l'organizzazione degli uffici per le finalità indicate all'articolo 1, comma 1, adottando, in conformità al piano triennale dei fabbisogni di cui al comma 2, gli atti previsti dai rispettivi ordinamenti, previa informazione sindacale, ove prevista nei contratti collettivi nazionali"*.

IL DIRIGENTE E IL SINDACO

- Letta e condivisa la relazione istruttoria;
- vista deliberazione della Giunta Comunale n. 274/2022 di riassetto della dotazione organica;
- lette:
 - la deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/03/2025, di approvazione del "Piano delle azioni positive 2025-2027" il quale verrà aggiornato con l'adozione del P.I.A.O. 2026/2028;
 - la deliberazione di Giunta Comunale n. 200 del 16/10/2025, sull'insussistenza di personale in eccedenza o sovranumerario;
- dato atto che, secondo anche quanto indicato dal novellato art. 6 del Testo Unico del Pubblico Impiego, il piano triennale dei fabbisogni di personale deve rispondere all'esigenza di "ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter";
- lette le linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche;
- dato atto che, come da prospetto allegato, le somme disponibili per le assunzioni di personale nell'anno 2026 sono pari a € 638.575,01, al netto degli oneri riflessi, come risulta dal prospetto allegato elaborato dagli uffici finanziari;
- dato atto, altresì, che le somme per le assunzioni di personale previste per gli anni precedenti, sono state stanziare al competente capitolo 328 del bilancio di previsione 2026/2028;
- precisato che sono state verificate con i Dirigenti dell'Ente, ai sensi del combinato disposto dell'art. 5 comma 2 e dell'art. 6 comma 4 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i., le esigenze dei

Settori, tenendo conto dei limiti imposti dalle leggi in materia di contenimento delle spese di personale;

- ritenuto di poter procedere all'utilizzo degli spazi assunzionali;
- ritenuto di dover procedere con la definizione delle procedure concorsuali in corso;

PROPONGONO ALLA GIUNTA

1. Di approvare la seguente programmazione del fabbisogno di personale per gli anni 2026-2028 per la copertura di:
 - n. 10 Istruttori di vigilanza a tempo parziale e determinato (durata n. 5 mesi) - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
2. Di dare atto che per l'anno 2026 è stato disposto il trattenimento in servizio del Dirigente del IV Settore - Polizia Municipale, dott. Gaetano Petrocelli, ai sensi della Legge di bilancio n.207/2024, art.1, comma 165, ricorrendone i presupposti di legge;
3. Di dare atto del mantenimento della salvaguardia degli equilibri di bilancio pluriennali e del rispetto dei limiti di spesa della normativa vigente, per cui, per l'annualità 2026 non si procederà ad alcuna assunzione eccezione fatta per quelle programmate per gli anni precedenti, le quali sono già finanziate;
4. Di dare atto che per l'anno 2025 sono state previste le seguenti procedure assunzionali per la copertura di:
 - n. 6 Istruttori a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
 - n. 2 Funzionari a tempo pieno e indeterminato - Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);
5. Di dare atto che verranno avviate le procedure necessarie (ex art. 30 e 34-bis del D.Lgs n. 165/2001) per le assunzioni già programmate;
6. Di dare atto che restano in corso le procedure concorsuali per la copertura di:
 - n. 8 Istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
 - n. 9 Istruttori amministrativi a tempo pieno e indeterminato - Area degli Istruttori (ex cat. C1);
7. Di dare atto che con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 13/12/2023 è stata effettuata manifestazione di interesse per l' "Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse - pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche di coesione - Programma Nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE) priorità 1, azione 1.1.2. assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari". Pertanto, si è proceduto all'integrazione del Piano del fabbisogno del personale 2026/2028 con le coperture delle seguenti figure professionali, così come da D.P.C.M. n. 8/2024 e ss.mm.ii.:
 - n. 2 Specialisti tecnici, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);
 - n. 1 Specialista economico-statistico, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e

dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);


8. Di precisare che, per esigenze organizzative, al fine di incrementare il numero di risorse in tempi rapidi si presta la disponibilità di ricoprire posti in organico mediante trasferimento di risorse provenienti da altri Enti, in posizione di comando presso quest'Amministrazione;
9. Di disporre, in ogni caso, nella fase di avvio del procedimento assunzionale, saranno puntualmente verificati i limiti imposti dalle disposizioni inerenti le spese di personale;
10. Di riservarsi l'aggiornamento e/o modifica della presente programmazione del fabbisogno di personale;
11. Di dare atto che per sopravvenute esigenze si potrà fare ricorso a ulteriori forme di lavoro flessibile, anche ex art. 90 del D.Lgs n. 267/2000, nei limiti degli spazi assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020 e nel rispetto dei principi contabili e delle altre disposizioni normative in materia;
12. Di comunicare il Piano triennale dei fabbisogni del personale 2026/2028 al Dipartimento della Funzione Pubblica, entro trenta giorni dall'adozione, ai sensi dell'art. 6 ter, comma 5, del D.Lgs 165/2001;
13. Di dare corso alla pubblicazione del presente atto sul sito web del Comune di Pompei, nella sezione "Amministrazione trasparente", ai sensi del D.Lgs n. 33/2013;
14. Di dichiarare la deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134 comma 4 del Tuel.

Pompei, 15 ottobre 2025

Il Dirigente f.f. del Settore Affari Generali
Dott. Vittorio MARTINO



Il Sindaco
Carmino LO SAPIO



Calcolo del limite di spesa per assunzioni relativo all'anno		ANNO 2026		
Popolazione al 31 dicembre		ANNO 2025	VALORE 24.911	FASCIA f
Spesa di personale da ultimo rendiconto di gestione approvato (v. foglio "Spese di personale-Dettaglio")		ANNI 2024	(a)	VALORE 6.388.399,59 € (l)
Entrate correnti da rendiconti di gestione dell'ultimo triennio (al netto di eventuali entrate relative alle eccezioni 1 e 2 del foglio "Spese di personale-Dettaglio")		2022		28.279.966,67 €
		2023		29.840.835,97 €
		2024		29.675.255,86 €
Media aritmetica degli accertamenti di competenza delle entrate correnti dell'ultimo triennio				29.265.352,83 €
Importo Fondo crediti di dubbia esigibilità (FCDE) stanziato nel bilancio di previsione dell'esercizio		2025		3.239.521,00 €
Media aritmetica delle entrate correnti del triennio al netto del FCDE			(b)	26.025.831,83 €
Rapporto effettivo tra spesa di personale e entrate correnti nette (a) / (b)			(c)	24,55%
Valore soglia del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 1 DM			(d)	27,00%
Valore soglia massimo del rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti come da Tabella 3 DM			(e)	31,00%

COLLOCAZIONE DELL'ENTE SULLA BASE DEI DATI FINANZIARI

ENTE VIRTUOSO

ENTE VIRTUOSO

Incremento teorico massimo della spesa per assunzioni a tempo indeterminato - (SE (c) < o = (d))	(f)	638.575,01 €
Sommatoria tra spesa da ultimo rendiconto approvato e incremento da Tabella 1	(f1)	7.026.974,60 €
Rapporto tra spesa di personale e entrate correnti in caso di applicazione incremento teorico massimo	(g)	27,00%
Limite di spesa per il personale da applicare nell'anno	(h)	7.026.974,60 €



CITTÀ DI
POMPEI
PATRIMONIO DELL'UMANITÀ



www.comune.pompei.na.it

Collegio dei Revisori dei conti

Verbale n. 2 del 22/10/2025

**PARERE IN MERITO AL PIANO DEI FABBISOGNI
DI PERSONALE DEL TRIENNIO 2026-2028**

In data 22 ottobre 2025, alle ore 14,10, si è riunito, in video conferenza e previa regolare convocazione, Il Collegio dei Revisori dei conti del Comune di Pompei, nominato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 29/09/2025, nelle persone di:

- dott.sa Angela Lusi (Presidente);
- dott. Pasquale Di Guglielmo (Componente);
- dott. Nicola Nacca (Componente);

Preliminarmente i componenti prendono atto che a mezzo pec del 20/10/2025, veniva trasmessa all'Organo di Revisione la proposta di deliberazione di G.C. avente ad oggetto "Art. 91 D.Lgs. n. 267/00, art. 6 comma 2 D.Lgs n. 165/2001 - Piano Triennale del Fabbisogno di Personale 2026/2028", a firma del Dirigente f.f. del Settore Affari Generali dott. Vittorio Martino, corredata dalla relazione istruttoria, parte integrante della stessa.

L'Organo di Revisione

Visti

- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001 che dispone che gli organi di revisione contabile degli enti locali accertino che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della L. n. 449/1997 e successive modificazioni e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 6, comma 2, del D.lgs. 165/2001 secondo cui *«Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente»;*
- l'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, convertito nella L. n. 58/2019, secondo il quale *«... i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione»;*
- l'art. 1, comma 557, della L. n. 296/2006, che recita *«Ai fini del concorso delle autonomie regionali e locali al rispetto degli obiettivi di finanza pubblica, gli enti sottoposti al patto di stabilità interno assicurano la riduzione delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, garantendo il contenimento della dinamica*

retributiva e occupazionale, con azioni da modulare nell'ambito della propria autonomia (omissis)»;

- l'art. 1, comma 557-ter, della L. n. 296/2006 che prevede che, in caso di mancato rispetto del comma 557, si applica il divieto di cui all'art. 76, comma 4 del D.L.112/2008, convertito con modificazioni nella L. 133/2008, ovvero, *«in caso di mancato rispetto del patto di stabilità interno nell'esercizio precedente è fatto divieto agli enti di procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione continuata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto. È fatto altresì divieto agli enti di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi della presente disposizione»;*
- l'art. 1, comma 557-quater, della L. 296/2006 che dispone che *«Ai fini dell'applicazione del comma 557, a decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione»;*
- il D.M. 17.03.2020 che ha provveduto ad *«individuare i valori soglia, differenziati per fascia demografica, del rapporto tra spesa complessiva per tutto il personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione, nonché ad individuare le percentuali massime annuali di incremento della spesa di personale a tempo indeterminato per i comuni che si collocano al di sotto dei predetti valori soglia»* (i cui contenuti sono stati chiariti altresì nella circolare del Ministero dell'Interno 8.06.2020);
- l'art. 6 del D.L. 80/2021 secondo il quale *«Per assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso, le pubbliche amministrazioni ... entro il 31 gennaio di ogni anno adottano il Piano integrato di attività e organizzazione»;*
- il Decreto 30.06.2022 n° 132 della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Funzione Pubblica *«Regolamento recante definizione del contenuto del Piano integrato di attività e organizzazione»;*

- il principio contabile n° 4/1 dell'armonizzazione contabile in forza del quale «la programmazione delle risorse finanziarie per tutti gli anni previsti dal DUP, da destinare ai fabbisogni di personale è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) di cui all'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113»;
- le «Linee di indirizzo per l'individuazione dei nuovi fabbisogni professionali da parte delle amministrazioni pubbliche» del 22.07.2022;
- la Sentenza delle Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione n. 7/2022/DELC secondo la quale l'equilibrio pluriennale di bilancio rilevante ai fini dell'articolo 33, comma 2, del D.L. 34/2019 per le assunzioni di personale a tempo indeterminato è funzionale ad attestare la concreta sostenibilità dei maggiori oneri di personale che l'ente intende stanziare nel bilancio per il quale è necessario l'atto di asseverazione da parte dell'Organo di revisione;

Considerato che:

- Nel Comune di Pompei, la dotazione organica dell'Ente consiste in n. 144 posti coperti (di cui 3 posti a tempo determinato) alla data del 15 ottobre 2025 (escluso il Segretario Generale);
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 45 del 14/11/2024, è stato approvato il Documento Unico di programmazione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione di Consiglio Comunale n. 59 del 30/12/2024, è stato approvato il bilancio di previsione per il triennio 2025/2027;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 61 del 31/03/2025 è stato adottato il Piano delle azioni positive 2025/2027 per la piena realizzazione di pari opportunità nel lavoro, che costituisce, ai sensi dell'art. 48, comma 1, del D.lgs. n. 198/2006, altra condizione per poter procedere alle assunzioni di personale;

- il Comune di Pompei non versa in situazioni di deficitarietà strutturale, come risulta dal Rendiconto della gestione 2024, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 2 del 14/04/2025;
- l'Ente risulta essere adempiente con le trasmissioni dei bilanci alla BDAP ed ha attivato la piattaforma telematica per la certificazione dei crediti ai sensi dell'art. 27 del D.L. n. 66/2014;
- con nota prot. n. 53622 del 15/10/2025, il Piano triennale del fabbisogno del personale 2026/2028 è stato trasmesso alle OO.SS., ai fini dell'informazione preventiva ai sensi dell'art. 6 del D.Lgs. n. 165/2001;
- con deliberazione della Giunta Comunale n. 200 del 16/10/2025, l'Amministrazione ha provveduto alla ricognizione annuale delle condizioni di soprannumero e di eccedenze del personale, secondo il disposto dell'art. 33 D.Lgs. 165/2001 così come modificato dalla L. 183/2011, dando atto che non si rinvenivano condizioni di soprannumero di personale in relazione alla struttura organica dell'Ente e che non si rilevano eccedenze di carattere economico finanziario in materia di spesa del personale;
- Nell'Ente, nel triennio 2011-2013, il valore medio delle spese di personale è stato pari ad € 8.900.550,14 e per l'anno 2026 le spese di personale, come da previsioni di bilancio, si attestano su un importo pari a € 6.787.423,21;
- per il Comune di Pompei, il valore soglia della spesa di personale, individuato ai sensi dall'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020 (comuni da 10.000 a 59.999 abitanti), è del 27%;
- il Comune di Pompei si trova al di sotto del valore soglia massimo di cui all'art. 4 del Decreto 17 marzo 2020, come da tabella di seguito riportata, e pertanto si applica la disposizione del comma 2 del medesimo articolo, la quale dispone che: *"a decorrere dal 20 aprile 2020, i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia di cui al comma 1, fermo restando quanto previsto dall'art. 5, possono incrementare la spesa di personale registrata nell'ultimo rendiconto approvato, per le assunzioni di personale a tempo indeterminato, in coerenza con i piani triennali di fabbisogno del personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva rapportata alle entrate correnti, non superiore al valore soglia"*;
- dal 01/01/2025 l'applicazione della Tabella 2 è venuta meno, in quanto l'art. 5 del decreto 17 marzo 2020 ha terminato i suoi effetti al 31/12/2024, di conseguenza, alle regole attuali, nel 2025 la "soglia" di riferimento dovrà essere individuata secondo i valori fissati dall'art. 4 e dalla relativa Tabella I. Per il Comune di Pompei, la soglia per l'anno 2026 è costituita dal 27%. Il rapporto tra spesa di personale e entrate correnti nette è pari al 24,55%;

- per quanto riguarda il lavoro flessibile, il limite massimo di spesa è rappresentato, ai sensi dell'art. 9, comma 28, del D.L. n. 78/2010, dalla spesa sostenuta per le medesime finalità nell'anno 2009 ed è pari ad € 129.947,95, al netto degli importi per gli incarichi ex art. 110 TUEL. Resta inteso che i limiti per il lavoro flessibile vanno coordinati con gli spazi assunzionali di cui al DM 17 marzo 2020, incidendo sul valore del numeratore del rapporto spese di personale/entrate correnti;

Esaminata

la proposta di deliberazione in oggetto, che prevede le seguenti assunzioni con le riportate modalità:

ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO 2026			
N.	TIPO CONTRATTO	CATEGORIA	Previsione di costo
10	Istruttori di vigilanza	C1	125.267,63

Verificato che

- le capacità assunzionali dell'Ente sono state così determinate in funzione dei parametri rilevanti:

Entrate correnti anno 2022	28.279.967,00
Entrate correnti anno 2023	29.840.836,00
Entrate correnti anno 2024	29.675.255,86
Media entrate correnti 2022/2024	29.265.352,83
Stanziamento definitivo FCDE 2025	3.239.521,00
Media entrate 2022/2024 - FCDE	26.025.831,83
Spesa personale da rendiconto 2024	6.388.399,59
% rapporto <u>spese di personale 2024</u> media entrate correnti - FCDE	24,55%
Valore soglia (spese/entrate) [Tab.1 D.M.]	27,00%
Valore soglia max [Tab. 3 D.M.]	31,00%
Limite teorico spesa personale (media entrate 2022/2024 x 27%)	7.026.974,60
Incremento teorico max spesa per assunzioni a tempo indeterminato	638.575,01

- il Piano triennale del Fabbisogno del Personale 2026/2028 prevede una spesa per n. 10 Istruttori di vigilanza a tempo parziale e determinato, con una spesa complessiva per lavoro

a tempo determinato di euro 125.267,63 che rientra nel limite della spesa per lavoro a tempo determinato/flessibile anno 2009 di € 129.947,95;

Preso atto:

- che per l'anno 2026 è stato disposto il trattenimento in servizio del Dirigente del IV Settore
- Polizia Municipale, dott. Gaetano Petrocelli, ai sensi della Legge di bilancio n.207/2024, art.1, comma 165, ricorrendone i presupposti di legge;
- che restano in corso procedure assunzionali per la copertura di n. 6 Istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato (ex cat. C1) e n. 2 Funzionari a tempo pieno e indeterminato (ex cat. D1);
- che sono in corso procedure concorsuali per la copertura di n. 8 Istruttori tecnici a tempo pieno e indeterminato (ex cat. C1) e n. 9 Istruttori Amministrativi a tempo pieno e indeterminato (ex cat. C1);
- che con deliberazione di Giunta Comunale n. 256 del 13/12/2023 è stata effettuata manifestazione di interesse per l'*"Avviso pubblico finalizzato all'acquisizione delle manifestazioni di interesse – pubblicato dalla presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche di coesione – Programma Nazionale di assistenza tecnica capacità per la coesione 2021-2027 (CAPCOE) priorità 1, azione 1.1.2. assunzione di personale a tempo indeterminato presso i principali beneficiari"*. Pertanto, è necessario procedere all'integrazione del Piano del fabbisogno del personale 2025/2027 con le coperture delle seguenti figure professionali, così come da D.P.C.M. n. 8/2024 e ss.mm.ii.: a) n. 2 Specialisti tecnici, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1); b) n. 1 Specialista economico-statistico, a tempo pieno e indeterminato, Area dei Funzionari e dell'Elevata qualificazione (ex cat. D1);
- che per quanto attiene alle spese di personale finanziate con appositi fondi, il D.L. n. 104/2020 (convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, recante "Misure urgenti per il sostegno e il rilancio dell'economia") all'art. 57, comma 3-septies dispone che *"a decorrere dall'anno 2021 le spese di personale riferite alle assunzioni, effettuate in data successiva alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, finanziate integralmente da risorse provenienti da altri soggetti, espressamente finalizzate a nuove assunzioni e previste da apposita normativa, e le corrispondenti entrate correnti poste a copertura delle stesse non rilevano ai fini della verifica del rispetto del valore soglia di cui ai commi 1, 1-bis e 2 dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con*

modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, per il periodo in cui è garantito il predetto finanziamento”;

- che le somme per le assunzioni di personale previste per gli anni precedenti, sono state stanziare al competente capitolo 328 del bilancio di previsione 2026/2028;
- che la programmazione potrà essere oggetto di revisione, in relazione ai mutamenti intervenuti e al grado di progressiva realizzazione degli obiettivi programmati;

VISTI

- il parere favorevole di regolarità tecnica espresso in data 15/10/2025 dal Dirigente del I Settore dott. Vittorio Martino;
- il parere favorevole di regolarità contabile espresso in data 15/10/2025 dal Dirigente del III Settore Affari Finanziari dott. Salvatore Petirro;

ATTESO

che questo Organo di Revisione, ai sensi dell’art. 19, comma 8, della legge 28/12/2001, n. 448, è chiamato ad esprimersi in merito alla compatibilità dei costi derivanti dalla determinazione della dotazione organica ed in ordine alla spesa per il piano del fabbisogno del personale, in conformità a quanto previsto dall’art. 39 della legge 27/12/1997, n. 449 e dall’art. 91 del TUEL.

Alla luce delle considerazioni che precedono, questo Collegio dei Revisori ritiene che la proposta sia coerente alle disposizioni e presupposti di legge sopra citati e, pertanto

DA’ ATTO

del rispetto alle prescrizioni di legge, della compatibilità dei costi derivanti dal Piano dei Fabbisogni di Personale programmati per il triennio 2026/2028 e

ATTESTA

l’avvenuto rispetto del limite potenziale massimo di spesa della dotazione organica.

Raccomanda, inoltre, che nel corso dell’attuazione del piano triennale del fabbisogno del personale 2026/2028 e all’atto delle assunzioni o mobilità, venga attuata una costante opera di monitoraggio del rispetto di tutti i limiti stabiliti in materia di spese del personale, con l’adozione, ove dovuti, dei correttivi eventualmente indotti da modifiche della normativa in materia e dai vincoli di bilancio.

Rammenta che ai sensi dell’art. 6-ter, comma 5, D.Lgs.n.165/2001 e s.m.i., ciascuna Amministrazione pubblica comunica, secondo le modalità definite dall’art. 60, le informazioni e gli aggiornamenti annuali dei piani, che vengono resi tempestivamente disponibili, al Dipartimento della funzione pubblica. La comunicazione dei contenuti dei piani

è effettuata entro trenta giorni dalla loro adozione e, in assenza di tale comunicazione, è fatto divieto alle amministrazioni di procedere alle assunzioni.

La deliberazione in esame, una volta adottata dall'Organo competente, dovrà essere pubblicata sul sito web del Comune di Pompei nella sezione "Amministrazione Trasparente", ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013.

ACCERTA

che il piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2026-2028 consente di rispettare:

- il limite di spesa cui all'art. 1, comma 557 quater della Legge n. 296/2006;
- il limite di spesa cui all'art. 9, comma 28 del D.L. 78/2010 e s.m.i.;
- il rispetto delle disposizioni di cui all'art. 33, comma 2 del D.L. 34/2019 e del DM 17/03/2020 in quanto:

l'Ente, presentando un valore soglia inferiore al valore della fascia demografica di riferimento di cui alla tabella 1 del DM 17/03/2020, risulta virtuoso.

Infine, L'Organo di Revisione invita l'Amministrazione Comunale al rispetto del principio contabile applicato 4.1 così come aggiornato dal DM 25/07/2023 e già richiamato nelle premesse del presente verbale. In particolare, tale decreto ha previsto, al paragrafo 8.2) del PCA 4.1, che la programmazione delle risorse finanziarie da destinare ai fabbisogni di personale, per tutti gli anni previsti dal DUP, è determinata sulla base della spesa per il personale in servizio e di quella connessa alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, tenendo conto delle esigenze di funzionalità e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi. La programmazione di tali risorse finanziarie costituisce dunque il presupposto necessario per la formulazione delle previsioni della spesa di personale del bilancio di previsione e **per la predisposizione e l'approvazione del Piano triennale dei fabbisogni di personale nell'ambito della sezione Organizzazione e Capitale umano del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO), introdotto nel nostro ordinamento dall'articolo 6 del DI 80/2021 convertito dalla legge 131/2021. A seguito delle modifiche apportate dal Dm 25 luglio 2023, l'attività di controllo dell'Organo di Revisione degli enti locali è ora rivolta alla sottosezione 3.3 del PIAO dedicata al piano dei fabbisogni di personale.**

Si precisa che il presente parere non esclude la vigilanza futura dell'ente e del Collegio sul corretto utilizzo delle risorse assegnate e sulla regolare attuazione della contrattazione integrativa.

Il presente verbale sarà trasmesso via PEC al protocollo per la sua assegnazione al Sig. Sindaco, al Presidente del Consiglio, al Segretario generale del Comune e al Responsabile del Servizio finanziario e al capo Settore dei Servizi Personale.

Il Collegio dei Revisori dei Conti

Dott.sa Angelo Lusi

Dott. Pasquale Di Guglielmo

Dott. Nicola Nacca

OGGETTO: Art. 91 D.lgs. n. 267/00, art. 6 comma 2 D.lgs. n. 165/2001 - Piano triennale del fabbisogno di personale 2026/2028.

PARERE SULLA REGOLARITÀ TECNICA (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE PROPONENTE: I SETTORE

☒ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo:

Li

15/10/2025

IL DIRIGENTE DEL I SETTORE
Dott. Vittorio Martino

PARERE SULLA REGOLARITÀ CONTABILE (Art. 49 - comma 1 - TUEL)

SETTORE AFFARI FINANZIARI

☒ si esprime parere FAVOREVOLE

☐ si esprime parere SFAVOREVOLE per il seguente motivo: _____

☐ atto estraneo al parere contabile in quanto non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico, finanziaria o sul patrimonio dell'Ente.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
Dott. Salvatore Petirro

Li 15/10/2025

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

SETTORE AFFARI FINANZIARI

Bilancio: _____ Missione: _____ Cap. PEG n. _____
Programma: _____
Titolo: _____

Esercizio finanziario: _____

Prenotazione impegno di spesa n. _____ per € _____

Assunzione impegno di spesa
(153 comma 5 del TUEL e d.lgs. n. 118/2011

Principio contabile n. 16) n. _____ per € _____

☐ si attesta che esiste la copertura finanziaria al capitolo indicato

☒ atto estraneo alla copertura finanziaria _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
Il Dirigente del Settore Affari Finanziari
Dott. Salvatore Petirro

Li 15/10/2025

